

Il DL 6 agosto 021, n. 111: Il Green pass scuola e trasporti

Legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti". pubblicato sulla GU ...

Il decreto ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Si compone di 16 articoli. In premessa, si evidenzia che, in seguito a quanto disposto dalla Camera dei deputati, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale". Al contempo, il relativo contenuto è stato inserito – con modificazione ed integrazioni – nel decreto legge in esame.

- ✓ **L'articolo 01** prevede l'estensione da 48 a 72 ore della validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde.
- ✓ **L'articolo 1** reca disposizioni tese a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021/2022. In particolare, si dispone che:
 - ♣ le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali;
 - ♣ le attività delle università e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono svolte prioritariamente in presenza;
 - ♣ fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il personale universitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro;
 - ♣ fino al 31 dicembre 2021, deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla anche chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni

ni sopra citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. La certificazione non è, però, richiesta agli studenti, tranne quelli del sistema di formazione superiore;

- ♣ il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.
- ✓ **L'articolo 1-bis**, dispone l'assegnazione di una certificazione verde provvisoria o, in alternativa, di un codice a barre personale, ai cittadini UE e dei Paesi terzi, anche senza fissa dimora, che vengono sottoposti a profilassi vaccinale.
- ✓ **L'articolo 2** prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19. A tal fine, la disposizione elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell'ambito di applicazione dell'obbligo.
- ✓ **L'articolo 2-bis** opera un'estensione della disciplina sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 a tutti i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, ovvero, in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità. L'estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con applicazione fino al 31 dicembre 2021.
- ✓ **L'articolo 2-ter**, stabilisce l'estensione, fino al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee, relative ai cosiddetti "lavoratori fragili" e concernenti, rispettivamente: l'equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
- ✓ **L'articolo 3** rende facoltativa, la richiesta, da parte del Ministero della salute, del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell'ambito della procedura che, con ordinanza del medesimo Ministero, individua le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico.
- ✓ **L'articolo 4** reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportive e di capienza degli spazi destinati al pubblico.

- ✓ **L'articolo 5** reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19.
- ✓ **L'articolo 5-bis** prevede che le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio, siano Sintesi del contenuto individuate fra le fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19.
- ✓ **L'articolo 6** prevede un'esenzione transitoria (fino al 15 ottobre 2021) da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.
- ✓ **L'articolo 7**, in relazione all'attacco hacker subito dalla regione Lazio, dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre 2021, nonché degli obblighi di pubblicità previsti per il medesimo periodo.
- ✓ **L'articolo 8** proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza Covid-19.
- ✓ L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio, che conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
- ✓ **L'articolo 9-bis**, reca la clausola di salvaguardia.
- ✓ **L'articolo 10** dispone sull'entrata in vigore del decreto legge.